



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

**Finanziamento chirografario alle imprese
ai sensi del Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020, N.23, Art.13 comma 1 lettera m)**

Aggiornato al 23 luglio 2021

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



Finanziamento chirografario alle imprese ai sensi del Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020, N.23, Art.13 comma 1 lettera m)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

DESTINATARI

PMI, artigiani, professionisti o chi in generale esercita un'attività d'impresa, comprese le persone fisiche in possesso di Partita IVA che esercitano arti e professioni per le quali non è prevista l'iscrizione ad un Albo o Ordine Professionale riconosciuto, associazioni professionali e società tra professionisti; persone fisiche (imprese individuali, professionisti e studi professionali) esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO*

* La cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Operazione di finanziamento a medio/lungo termine finalizzata a sostenere le PMI e le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni danneggiati dall'emergenza Covid-19.

Possono accedere al finanziamento anche le imprese che presentano esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" (ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni), a condizione che tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020. Sono escluse le imprese con esposizioni classificate a sofferenza.

Garanzia

Il finanziamento è assistito da garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI (legge 23 dicembre 1996, n. 662) con copertura al 90% . La garanzia è concessa a titolo gratuito.

Durata e modalità di rimborso

Il finanziamento ha durata massima di 15 anni (180 mesi) con preammortamento minimo di 24 mesi. Il rimborso avviene mediante il pagamento di rate mensili posticipate secondo un piano di ammortamento concordato.

Importo

Il finanziamento ha un importo massimo di 30 mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata).

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi dei finanziamenti a tasso fisso, va tenuta presente l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

● TASSO FISSO

Il tasso di interesse nominale massimo applicato è il 6,00% che è pari al tasso di interesse di preammortamento.

● Esempi riferiti ad un finanziamento di Euro 30.000, con preammortamento di 24 mesi, al tasso di interesse nominale annuo esemplificativo pari a 6%:

Mesi	Periodicità rate	Rata posticipata costante (*)	TAEG
36	mensile	€ 912,66	7,0097%
72	mensile	€ 497,19	6,8382%
120	mensile	€ 333,06	6,7168%
180	mensile	€ 253,16	6,6313%

(*) Escluse le rate di preammortamento, costituite dagli interessi maturati fino alla decorrenza dell'ammortamento.

La suddivisione delle rate tra quote capitali e quote interessi può essere richiesta presso i ns. sportelli.

● Spese e condizioni accessorie

VOCI	COSTI
Spese per addebito rata:	€ 3,00
Spese di istruttoria:	2% dell'importo erogato





Commissione di Organizzazione Finanziamento (percepita solo sui finanziamenti concessi alle imprese):	NO
Interessi di mora	Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali
Penale di estinzione anticipata e diritti di conteggio su estinzione anticipata	NO

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento a rimborso rateale, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancapassadore.it).

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Rimborso anticipato il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla Banca.

Diritto di Ripensamento

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito personale entro quattordici giorni dalla conclusione dello stesso.

Tale termine decorre dal giorno della sottoscrizione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 T.U.B..

In tal caso il consumatore è tenuto:

- ad inviare alla Banca, prima della scadenza del termine previsto, una comunicazione mediante lettera raccomandata;
- a restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto se lo stesso ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a);
- a rimborsare alla Banca le eventuali somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore Bancario Finanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

LEGENDA

Tasso indicizzato	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di un parametro di indicizzazione specificamente indicato nel contratto di mutuo.
Parametro di riferimento	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate
Spread massimo	Differenziale massimo fra il parametro di riferimento ed il tasso applicato. Lo spread effettivo applicato è stabilito contrattualmente
Tasso attuale di ingresso (massimo)	Tasso massimo applicabile sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all'inizio dell'ammortamento dello stesso
Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di concedibilità
TAEG Tasso Annuo Effettivo Globale	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica, di riscossione della rata e imposte (calcolate nell'esempio nella misura dello 0,25% dell'importo erogato). Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Commissione di Organizzazione Finanziamento	"Arrangement fee"(commissione di organizzazione): percepita solo sui finanziamenti





	(alle imprese), in relazione alla onerosità e alla complessità istruttoria e organizzativa del processo di concessione
--	--

